



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA "AGOSTINO GEMELLI"

*ISTITUTO DI GENETICA MEDICA*

00168 Roma,

*Il Direttore*

May 25, 2009

Ms. Lucia Slobodová  
Czech Ministry of Education and Sports  
Prague, Czech Republic

Dear Ms. Lucia Slobodová:


In Italy, the postgraduate teaching/training of Medical Genetics is organized in 25 Schools of Specialty, each directed by a full professor. The first school was established in Rome in the early 1970's. Until now, the curriculum was a four-year curriculum, subdivided into two channels, one technical for graduates in biological sciences, one clinical for graduates in medicine. Starting this year, the curriculum has been extended to five years.

As coordinator of the directors of the Italian Speciality Schools of Medical Genetics, I fully endorse the UEMS Clinical Genetics curriculum, with the total length of 4 years, as stated in the "Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training", adopted on 25 April 2009.

Though the curriculum is now of 5 years in our country, as mentioned above, we have no objections in accepting and recognizing the education in other European countries where the training period is at least 4 years.

On behalf of fellow Directors, I wish to express full support and endorsement of the inclusion of Clinical Genetics ("Genetica Medica") into Directive 2005/36, towards the recognition of this important specialty at the European level.

Sincerely yours,



Giovanni Neri, M.D.  
Professor and Chair  
Institute of Medical Genetics,  
Director of the Specialty School in Medical Genetics  
Catholic University School of Medicine  
Rome, Italy  
Coordinator of the Directors of the Specialty School of  
Medical Genetics in Italy

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il rag. Giuseppe D'Amato, commissario liquidatore della società cooperativa «Spedizione Sale», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), nominato con decreto ministeriale 23 maggio 1983, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Valentino Michele, nato a Barletta il 10 luglio 1960 e residente in piazza Marconi, 9, Margherita di Savoia (Foggia).

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7999

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 novembre 1994.

Integrazione all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1993, con il quale è stato costituito un comitato per la formazione del personale sanitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 15 settembre 1994;

Vista la proposta adottata dal predetto comitato nell'adunanza del 28 settembre 1994 con riferimento all'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 ottobre 1994;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del predetto art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 con riferimento alla conferma per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991 delle scuole di specializzazione in medicina dello sport, genetica medica, tossicologia medica, scienza dell'alimentazione;

Decreta:

#### Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1994-95 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 sono aggiunte le seguenti:

- medicina dello sport;
- genetica medica;
- tossicologia medica;
- scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica  
PODESTÀ

Il Ministro della sanità  
COSTA

94A8000

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 luglio 1998.

Determinazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

e

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257/1991;

Visti i decreti in data 30 novembre 1993 e 25 novembre 1994 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19 novembre 1994 con i quali è stato rettificato ed integrato il predetto elenco delle scuole di specializzazione;

Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del numero di specialisti da formare, si deve tenere anche conto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si realizza a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali;

Visto i decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del 17 maggio 1995, con i quali è stato determinato in complessive 6.500 unità il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per i trienni 1991/1993 e 1994/1997;

Considerato il fabbisogno complessivo dei servizi sanitari per il triennio 1997/2000 comunicato dalle singole regioni e province autonome;

Ritenuto che le suddette previsioni regionali e delle province autonome debbano essere valutate con riferimento all'andamento epidemiologico relativo a particolari classi di malattie, alla evoluzione degli indirizzi diagnostici e terapeutici, alle metodiche di intervento e all'andamento sociodemografico di specifici gruppi di popolazione;

Considerato, altresì, il ruolo di alcuni settori di impiego fuori dal Servizio sanitario nazionale e la diversa flessibilità di impiego delle varie specializzazioni, anche in relazione alle possibilità offerte dalla circolazione in ambito europeo;

Considerato il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel prossimo triennio ed il numero di quelli già laureati che non sono riusciti ad iscriversi ad una scuola di specializzazione;

Ritenuto, pertanto, di determinare il fabbisogno per gli anni accademici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 in 6.000 specialisti annui, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto dei servizi sanitari e di eventuali modifiche alla tipologia della scuole di specializzazione;

Ritenuto di stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione, il numero complessivo delle borse da ripartire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno dei medici specialisti;

Ritenuta l'esigenza, onde consentire agli specializzandi di svolgere le attività formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il predetto numero di specialisti e di borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito

territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

Considerata l'opportunità di applicare tale ulteriore criterio di programmazione a partire dall'anno accademico 1998-1999;

Considerato che, nell'anno accademico 1997-98, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 16.470 circa con una spesa, per l'anno accademico 1997-98, di lire 370 miliardi circa;

Viste le disponibilità complessive in bilancio, ammontanti a lire 487,5 miliardi destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui lire 172,5 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315 miliardi ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite nell'anno accademico 1996-97, sono stati accertati importi complessivi per lire 13,473 miliardi;

Ritenuto che tali importi possano essere destinati al finanziamento di ulteriori borse di studio, attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione;

Considerato che, in ragione delle indicate disponibilità di bilancio per lire 487,5 miliardi, nonché delle predette economie per circa lire 13 miliardi, risultano disponibili lire 500,5 miliardi per il finanziamento delle borse di studio;

Considerato che lire 370 miliardi sono destinate agli specializzandi già iscritti nell'anno accademico 1996-97 ed in quelli precedenti;

Ritenuto, pertanto, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997-98, risorse finanziarie per circa lire 130 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di

determinare in 5.575 unita' le borse da assegnare agli iscritti al primo anno nell'anno accademico 1997-98;

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 82, che dispone che, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 3 luglio 1996, n. 43, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-96 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-98, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Ritenuto, in attuazione della prescrizione della legge n. 82 del 1997, di detrarre dai 5.575 posti da assegnare nell'anno accademico 1997-98 i 925 posti in soprannumero assegnati nell'anno accademico 1995-1996;

Ritenuto, pertanto, di determinare in 4.650 le borse da assegnare nell'anno accademico 1997-98;

Ritenuto di procedere alla determinazione delle borse di studio per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 con successivi provvedimenti in relazione alle risorse finanziarie annualmente disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota di posti aggiuntivi, non superiore al 30% di quelli ordinari, da riservare, nelle scuole di specializzazione, al personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con l'Universita';

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi e che, pertanto, il richiamato limite del 30% deve intendersi superato nei confronti del personale medico in servizio

nelle predette strutture presso le quali si svolge la formazione, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella disciplina di appartenenza in deroga al predetto limite massimo;

Ritenuto, conseguentemente, che tutto il personale medico in servizio presso le strutture dove si svolge la formazione debba essere ammesso in soprannumero ai corsi di specializzazione nella disciplina di appartenenza, nei limiti e con le modalita' stabiliti nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni;

Visti gli articoli 15 e 18, comma 2 -bis e 3, del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 concernenti l'accesso alla posizione funzionale iniziale del profilo professionale medico;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevede che la formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione dei compiti assistenziali e l'esecuzione degli interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute;

Visto il decreto in data odierna del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita' con il quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione ed e', fra l'altro, previsto, in relazione alle modalita' di accesso al ruolo medico, alle specifiche esigenze connesse alla formazione ed agli oneri finanziari connessi alle borse di studio, che l'attivita' formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in maniera prevalente nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, fatte salve le particolari esigenze derivanti dalla oggettiva distribuzione delle strutture, da individuare negli accordi tra regioni e universita', onde consentire agli specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati;

Ritenuto di stabilire alcuni criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato;

Ritenuto di prevedere che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione;

Acquisita l'intesa con il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le facolta' di medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' pari a 60. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

### Art. 3.

1. Per l'anno accademico 1997-98 il numero di borse di studio, attribuite secondo le norme dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e' 4.650 ed e' riportato, per ciascuna specializzazione, nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle potenzialita' formative delle strutture sanitarie coinvolte nell'attivita' formativa di ogni scuola.

3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle universita', per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.

4. Il personale medico ruolo, in servizio nelle aziende

ospedaliera, nelle unita' sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il Ministro della sanita'

Bindi

Il Ministro dell'universita'

e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Giarda

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 66

TABELLA 1

Area funzionale  
di chirurgia

Specializzazioni	Progr.
97-2000	
Cardiochirurgia	45
Chirurgia dell'apparato dirigente	21
Chirurgia generale	300
Chirurgia maxillo-facciale	40
Chirurgia pediatrica	48
Chirurgia plastica e ricostruttiva	48
Chirurgia toracica	35
Chirurgia vascolare	45
Ginecologia e ostetricia	260
Neurochirurgia	50
Oftalmologia	210
Ortopedia e traumatologia	265
Otorinolaringoiatria	130
Urologia	150
<b>Totale</b>	<b>1.647</b>

Area funzionale  
dei servizi

Specializzazioni	Progr.
97-2000	
Anatomia e istologia patologica	79
Anestesia e rianimazione	550
Biochimica clinica	45
Farmacologia	20
Igiene e medicina preventiva	300
Medicina del lavoro	179
Medicina legale	110
Medicina nucleare	40
Microbiologia e virologia	80
Patologia clinica	90
Radiodiagnostica	205
Radioterapia	60
<b>Totale</b>	<b>1.758</b>

Area funzionale  
di medicina

Specializzazioni	Progr.
97-2000	
Allergologia e immunologia clinica	40
Cardiologia	250
Dermatologia e venerologia	90
Ematologia	70
Endocrinologia e mal. ricambio	80
Gastroenterologia	90
Genetica medica	28
Geriatrics	200
Malattie dell'apparato respiratorio	85
Malattie infettive	80

Medicina dello sport	62
Medicina fisica e riabilitazione	150
Medicina interna	300
Medicina tropicale	8
Nefrologia	83
Neurologia	150
Neuropsichiatria infantile	135
Oncologia	100
Pediatria	250
Psichiatria	250
Reumatologia	42
Scienza dell'alimentazione	32
Tossicologia medica	20
<b>Totale</b>	<b>2.595</b>

Totale programmazione 1997-2000 per anno 6.000

TABELLA 2

Area funzionale  
di chirurgia

Specializzazioni	Borse di studio 97-98
Cardiochirurgia	40
Chirurgia dell'apparato dirigente	21
Chirurgia generale	250
Chirurgia maxillo-facciale	32
Chirurgia pediatrica	38
Chirurgia plastica e ricostruttiva	30
Chirurgia toracica	29
Chirurgia vascolare	38
Ginecologia e ostetricia	208
Neurochirurgia	40
Oftalmologia	119
Ortopedia e traumatologia	197
Otorinolaringoiatria	118
Urologia	105
<b>Totale</b>	<b>1.265</b>

Area funzionale  
dei servizi

Specializzazioni	Borse di studio 97-98
Anatomia e istologia patologica	61
Anestesia e rianimazione	428
Biochimica clinica	38
Farmacologia	15
Igiene e medicina preventiva	208
Medicina del lavoro	130
Medicina legale	81
Medicina nucleare	35
Microbiologia e virologia	70
Patologia clinica	75
Radiodiagnostica	192